

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

XXV.

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

Presidenza del Presidente **TECCHIO.**

SOMMARIO — *Petizioni — Congedo — Comunicazione di lettera del Presidente della Camera di trasmissione del progetto di legge d'iniziativa parlamentare per disposizioni relative alla liquidazione delle pensioni ai militari e loro assimilati ex-pontifici — Lettura del verbale di deposito negli archivi del Senato del registro degli atti di morte della R. Famiglia dopo la rettifica dell'atto di morte di S. M. il Re Vittorio Emanuele — Comunicazione di una lettera del Sindaco di Russi d'invito alla funzione in quel Comune pel trasporto delle ceneri di Carlo Luigi Furini — Proposta relativa del Senatore Cambray-Digny, approvata — Prestazione di giuramento del Senatore Fasciotti — Discussione del progetto di legge per il riordinamento del personale della R. Marina militare — Mozione d'ordine del Senatore Acton Relatore, approvata — Dichiarazioni del Senatore Ribotty cui associansi il Ministro della Marina ed il Senatore Acton, Relatore — Chiusura della discussione generale — Mozione d'ordine del Senatore Valfrè, di lasciare in sospenso l'art. 1, approvata — Approvazione dell'art. 2 — Osservazione del Presidente sull'art. 3, cui risponde il Senatore Valfrè — Considerazioni e avvertenze dei Senatori Brioschi e del Rel. — Osservazioni del Senatore Valfrè e relativa proposta di emendamento sulla tabella N. 1 annessa all'articolo 3, combattuta dal Relatore — Replica del Senatore Valfrè e del Relatore — Considerazioni e riserve del Senatore Casati — Considerazioni del Ministro — Nuove osservazioni del Senatore Valfrè cui rispondono il Ministro della Marina ed il Relatore — Replica del Senatore Casati e controreplica del Relatore — Emendamento del Senatore Valfrè, approvato — Osservazioni e proposte del Senatore Cannizzaro cui risponde il Ministro — Mozione d'ordine del Senatore Casati — Spiegazione del Senatore Valfrè — Osservazione del Ministro — Dichiarazione del Relatore — Riserva del Senatore Brioschi — Sospensione della votazione dell'articolo 3 — Approvazione dell'articolo 4 e dei successivi articoli fino al 10 inclusivo — Considerazioni del Senatore Brioschi sull'articolo 11, appoggiate dal Senatore De Cesare — Schiarimento chiesto dal Senatore Brioschi fornito dal Ministro — Proposta del Senatore Valfrè — Spiegazioni del Relatore — Dichiarazioni del Senatore Cannizzaro — Osservazioni del Senatore Vitelleschi — Nuove spiegazioni del Relatore — Approvazione dell'articolo 11 e dei successivi fino al 15 inclusivo — Emendamento del Senatore Cannizzaro all'articolo 16 — Osservazioni del Senatore De Filippo — Approvazione dell'articolo 16 emendato e degli articoli 18, 19 e 20 — Aggiunta proposta dal Senatore Cannizzaro all'articolo 21 — Osservazioni del Senatore Brioschi — Altre considerazioni dei Senatori De Filippo e Brioschi — Dichiarazione del Senatore Cannizzaro — Rinvio dell'aggiunta Cannizzaro all'Ufficio Centrale — Variante proposta dal Ministro all'articolo 22 approvata ed approvazione dell'articolo stesso e dei successivi da 23 fino a 30 — Emendamento proposto dal Senatore Valfrè all'articolo 31 accettato dal Ministro — Proposta del Senatore Casati perchè*

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

l'emendamento Valfrè costituisca uno speciale articolo, accettata — Approvazione dell'emendamento Valfrè e dell'articolo 31, del progetto — Approvazione dell'articolo 32 — Osservazioni del Senatore Valfrè all'articolo 33 — Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Approvazione degli articoli 34 e 35 — Proposta del Senatore Valfrè all'articolo 36 — Rinvio della proposta all'Ufficio Centrale e sospensione della votazione dell'articolo — Dichiarazione del Ministro.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Marina, e poco dopo interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente il quale è approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 74. Il Comizio agrario di Avellino domanda che sia ripristinato il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

75. Parecchi operai addetti all'industria cotoniera di Luino (Como) domandano che le tariffe del trattato di commercio colla Francia, che riguardano gli oggetti di quell'industria, non siano accettate che provvisoriamente.

(Petizione mancante dell'autentica).

76. La Camera di commercio ed arti di Porto Maurizio fa istanza onde ottenere che venga portata al limite massimo imponibile la tassa d'introduzione dell'olio di cotone.

Domandano un congedo: il Senatore Cavaignani di un mese, per motivi d'ufficio, il Senatore Migliorati di giorni 20 e il Senatore Lauria di giorni 15 per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Dalla Camera dei Deputati ho ricevuto il seguente dispaccio:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta del 17 corrente, concernente: Disposizioni per la liquidazione delle pensioni dei militari e loro as-

similati ex-pontifici, pregandolo di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

Il Presidente della Camera dei Deputati
D. FARINI ».

Questo progetto sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Do lettura al Senato del seguente verbale:

« L'anno milleottocentotrentotto, addì ventuno del mese di maggio in Roma, nel Palazzo ove ha sede il Senato del Regno e in una sala della sua Biblioteca.

« Compievasi nello stesso giorno da S. E. il cavaliere dell'Annunziata Sebastiano Tecchio, Presidente del Senato la rettificazione dell'atto di morte di S. M. Vittorio Emanuele II, autorizzata da sentenza del Tribunale civile e correctionale di Roma del 28 febbraio 1878, per il quale oggetto erasi ritirato il registro degli atti di morte della Real Famiglia.

« Ora, dopo compiuto quell'atto, occorrendo di depositare di nuovo nell'Archivio il registro medesimo, si sono per tale effetto riuniti il prefato Eccellentissimo signor Presidente, l'onorevolissimo signor conte Amedeo Chiavarina, Questore del Senato, ed il signor cav. avvocato Enrico Franceschi, Bibliotecario archivista, coll'intervento del commendatore avv. Angelo Chiavassa, Direttore della segreteria, ed aperto col mezzo delle tre chiavi ritenute dal Presidente, dal Questore e dal Bibliotecario archivista il forziere dell'Archivio della Real Famiglia, vi si è deposto il registro prementovato con una copia autentica della suddetta sentenza.

« Dopo di che si è di nuovo chiuso il forziere, e ne vennero rispettivamente ritirate le chiavi da coloro che le hanno in consegna, Presidente, Questore e Bibliotecario archivista.

« E perchè risulti di quanto sopra, si è redatto il presente processo verbale firmato dai prelo-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

dati signori Presidente, Questore, Bibliotecario archivista e Direttore di segreteria, il quale processo verrà unito a quello della seduta pubblica del Senato, nella quale ne sarà data lettura ».

Firmati:

SEBASTIANO TECCHIO, *Presidente del Senato*.

A. CHIAVARINA, *Questore*.

E. FRANCESCHI.

A. CHIAVASSA.

PRESIDENTE. La sentenza del Tribunale civile e correzionale di Roma 28 febbraio prossimo passato, che autorizzò la rettifica dell'atto di morte 10 gennaio, non fu notificata a Sua Eccellenza il Ministro degli Esteri, Notaio della Corona, ed al Presidente del Senato, Ufficiale di Stato Civile della Reale Famiglia, se non nel giorno 20 marzo. A termini di legge fu necessario lasciar trascorrere 60 giorni perchè la sentenza passasse in giudicato. Egli è per ciò che la rettifica venne differita fino al 21 maggio.

Do lettura della seguente lettera che mi perviene dalla Giunta municipale di Russi:

Russì, 21 maggio 1878.

« *Eccellenza,*

« La terra di Russi, richiamate le ceneri del suo illustre concittadino cav. Luigi Carlo Farini dalla città di Torino, che sempre e in tutto devota ai nobili sensi di abnegazione le restituisce, farà la loro solenne tumulazione in questo cimitero il giorno 10 del prossimo giugno alle ore 12 meridiane.

« Luigi Carlo Farini è una gloria della Nazione; e il Municipio di Russi fa vivissima preghiera all' Eccellenza Vostra perchè il Senato del Regno concorra a render belle e solenni queste supreme onoranze.

« Si degni l' Eccellenza Vostra gradire l' omaggio della più alta stima e riverenza che con animo profondamente grato Le umilia la terra di Russi.

« Dell' Eccellenza Vostra

« Per la Giunta Municipale

« *Devot. Obblig.*

« DAVIDE FABBRI, *Sindaco* ».

Interrogo il Senato come intenda di concor-

rere alle onoranze che si renderanno, il 10 del prossimo giugno, nella terra di Russi, alle ceneri e al nome dell' illustre cittadino ed uomo di Stato Luigi Carlo Farini.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io proporrei che il Senato deliberasse di farsi rappresentare a questa solennità almeno dai Senatori del paese.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Cambray-Digny propone che il Senato si faccia rappresentare a questa solennità dai Senatori del paese.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Meglio ancora se il Senato credesse di mandarvi una Deputazione.

Io propongo dunque che si mandi una Deputazione e che l'onorevole signor Presidente pensi a comporla.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Cambray-Digny propone che il Senato nella detta solennità si faccia rappresentare da una Deputazione e sia incaricata la Presidenza di designare i signori Senatori de' quali Essa deve comporsi.

Il Senato approva questa proposta? (Approvato.)

Giuramento del Senatore comm. Fasciotti.

PRESIDENTE. Mi fu accennato che nelle stanze del Senato si trovi il nuovo Senatore commendatore Eugenio Fasciotti.

Sono pregati i signori Senatori Carlo Verga e conte Chiavarina di introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento

(Il commendatore Fasciotti è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Eugenio Fasciotti del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Discussione del progetto di legge: Riordinamento del personale della regia Marina militare.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il progetto di legge sul riordinamento del personale della regia Marina militare.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

Composizione del personale della R. marina

Art. 1.

Il personale della Regia marina si compone di corpi militari e di impiegati civili.

Sono corpi militari:

1. Il corpo dello stato maggiore generale;
2. Il corpo Reale equipaggi;
3. Il corpo del genio navale;
4. Il corpo sanitario;
5. Il corpo del Commissariato.

Sono impiegati civili:

1. I professori e maestri negli istituti militari marittimi;
2. I contabili ed i guardiani di magazzino;
3. I farmacisti;
4. I capi tecnici e capi operai.

Senatore ACTON, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ACTON, *Relatore*. Io farei domanda che si leggessero gli articoli soltanto a mano a mano che vengono in discussione.

PRESIDENTE. Il Senatore Acton propone che a questo punto si ometta la lettura dell'intero progetto di legge, che verrà letto articolo per articolo quando si imprenderà la discussione speciale. Se non vi sono opposizioni, dichiaro senz'altro aperta la discussione generale.

Senatore RIBOTTY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RIBOTTY. Signori Senatori: sarò brevissimo, tanto più che non trovansi iscritti altri oratori per la discussione della presente legge che io voterò, perchè coll' avere la medesima semplificato i ruoli senza toccare il meccanismo amministrativo, ha reso agevole e facile l'esercizio. Solo avrei desiderato fosse stata conservata la fanteria marina, che per ragioni che ora credo superflue enumerare, ho sempre creduto necessaria; ma vista l'impossibilità nella quale il Ministro crede di trovarsi, di dare a questo Corpo vita propria, non farò opposizione a tale soppressione. Solo permettetemi, che nella mia qualità di antico ufficiale, il quale, naturalmente, ha diviso con quel Corpo le fatiche e i pericoli del mare, io possa tributarvi un attestato pubblico di lode per i sempre zelanti ed onorevoli servigi resi, tanto all'Amministrazione della Marina, quanto alla patria,

della quale, a parere di tutti, si è reso benemerito.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Ringrazio il mio onorevole Collega, il Senatore Ribotty, delle parole di elogio che ha rivolto al Corpo della fanteria di marina. Egli avrebbe mantenuto questo Corpo, ma i tramutamenti che la marina ha subito, e subisce tutto giorno, sia nel personale che nel materiale, a me ne hanno imposta la soppressione. La fanteria di marina nelle attuali condizioni della marineria non potrebbe servire che alla custodia degli arsenali, ed io credo che a ciò si possa più utilmente provvedere coi reali carabinieri.

Mi è grata cosa dichiarare all'onorevole Ribotty, che la marina si separa con rammarico da questo benemerito Corpo, che in ogni occasione sia a terra, che in mare, ha sempre cooperato al buon andamento del servizio; che fu sempre esempio di disciplina, e di cui tutti ammirammo sempre la virtù e l'abnegazione nel lungo periodo di tempo che ne preparò la soppressione. Gli ufficiali furono sempre rassegnati a questa sorte che li aspettava, nè mai mancarono ai doveri loro.

Io posso accertare l'onorevole mio Collega, il Senatore Ribotty, ed il Senato, che il mio Collega Ministro della Guerra accoglierà volentoso quegli ufficiali, che andranno a far parte dell'ufficialità dell'esercito.

Senatore ACTON, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ACTON, *Relatore*. Io mi associo alle parole dell'onor. signor Ministro ed a quelle dell'onorevole Ribotty riguardo al Corpo di fanteria marina tanto benemerito, e credo di potere esprimere che le parole pronunciate dall'onor. Ministro della Marina e dal Senatore Ribotty riguardo al Corpo della fanteria di marina sono il sentimento generale dell'armata.

Senatore VALFRÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VALFRÈ. Ho chiesto la parola per una semplice mozione d'ordine, e sarebbe, che piacesse al Senato di rimandare la discussione dell'articolo 1° alla fine di tutta la legge; perchè in essa proponendosi la formazione di nuovi Corpi, e la soppressione di altri tornerebbe op-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

portuno di lasciare piena libertà di valutazione al Senato.

PRESIDENTE. Il Senatore Valfrè propone che sia sospesa per ora la discussione dell'art. 1°, il quale verrà poi discusso e posto ai voti al finire degli altri articoli della legge.

Chi intende approvare questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla discussione speciale, cominciando dall'art. 2.

Art. 2.

Coloro che fanno parte dei corpi militari sono in ogni tempo soggetti alle leggi che regolano lo stato degli ufficiali, l'avanzamento, le pensioni e la giustizia militare marittima.

Coloro che fanno parte del personale civile non sono soggetti alla disciplina militare. Sono però sottoposti alla giustizia militare nei casi stabiliti dal Codice penale militare marittimo.

A questo personale sono applicate le leggi relative agli impiegati civili dello Stato per quanto concerne la posizione di disponibilità, di aspettativa e di pensione.

È aperta la discussione sull'art. 2.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi approva l'art. 2 è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 3.

La composizione gerarchica dei corpi militari della Regia marina e la corrispondenza dei loro gradi, trovansi stabilite nell'annessa tabella N. 1.

La composizione gerarchica dei personali civili della Regia marina trovansi stabilita nell'annessa tabella N. 2.

Domando se per la stessa ragione per la quale l'onor. Senatore Valfrè ha proposta la sospensione della discussione dell'art. 1° si voglia sospendere anche l'art. 3, il quale presuppone l'approvazione delle tabelle prima e seconda che sono annesse alla legge.

Senatore VALFRÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VALFRÈ. La tabella prima riguarda bensì i vari corpi, ma pel confronto dei gradi,

scopo essenziale della medesima, basta a parer mio che siano stabiliti i termini principali di paragone, senza entrare nel complesso della tabella stessa, e si possa quindi discutere adesso.

Questa tabella su cui mi proponeva di prender la parola, è essenziale per ciò che riguarda il paragone dei gradi militari della Marina con quelli dell'esercito, ma si può benissimo fare per un momento astrazione di ciò che riguarda i medici, gl'ingegneri, macchinisti, ecc.

PRESIDENTE. Siccome potrebbe darsi che venisse introdotta qualche innovazione in quella tabella, mi sembrerebbe opportuno.....

Senatore VALFRÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore VALFRÈ. Le innovazioni, supposto che ne avvenissero, potranno aver luogo in ciò che concerne le cariche che una volta non avevano il grado e le qualità militari, cioè per i commissari, per gl'ingegneri, per i medici ecc., come ho già detto, ma per tutto il resto, credo che non ve ne saranno, perchè si tratta semplicemente di gerarchia.

L'unica questione che si possa presentare, e che mi proponeva di fare, è riguardo ai gradi corrispondenti dell'esercito e della Marina.

Non so se mi sono spiegato.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Valfrè vorrebbe che, fatta astrazione dal primo e dall'ultimo alinea, si discutesse la tabella N. 1.

Senatore ACTON, *Relatore*. Credo che se qualche osservazione vi sarà da fare sulle tabelle non si potranno fare che al momento in cui si discuterà questo articolo 3, perchè dopo non se ne avrà mai l'opportunità.

Quindi l'articolo 3 dovrebbe discutersi nel suo intero, comprese le tabelle.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Acton propone che la discussione delle tabelle si faccia insieme alla discussione dell'art. 3.

Chi intende approvare questa proposta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Prego il signor Segretario Chiesi di dar lettura delle tabelle.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Corpi Militari della Regia Marina.

CORPO DELLO STATO MAGGIORE GENERALE	CORPO DEL GENIO NAVALE	
	UFFICIALI INGEGNERI	UFFICIALI MACCHINISTI
Ammiraglio	—	—
Vice-ammiraglio	Ispettore generale	—
Contr'ammiraglio	Ispettore	—
Capitano di vascello	Direttore	—
Capitano di fregata	Ingegnere capo	Capo macchinista principale
Tenente di vascello	Ingegnere di 1 ^a classe	Capo macchinista di 1 ^a classe
Sottotenente di vascello	Ingegnere di 2 ^a classe	Capo macchinista di 2 ^a classe
Guardia marina	Allievo ingegnere	Sotto-capo macchinista
—	Assistente di 1 ^a classe	—
—	Id. di 2 ^a classe	—

Tabella N. 1 annessa
all'art. 3 della presente legge

CORPO SANITARIO	CORPO DEL COMMISSARIATO	CORRISPONDENZA coi gradi militari dell'Esercito
—	—	Generale d'esercito
—	—	Tenente generale
Ispettore	—	Maggior generale
Direttore	Direttore	Colonnello
Medico capo	Commissario capo	Tenente colonnello
Medico di 1 ^a classe	Commissario di 1 ^a classe	Capitano
Medico di 2 ^a classe	Commissario di 2 ^a classe	Tenente
—	Allievo commissario	Sottotenente
—	—	Maresciallo d'alloggio dei RR. carabinieri
—	—	Furiere maggiore

Corpo Reale Equipaggi.

MARINARI	TIMONIERI	CANNONIERI	TORPEDINIERI	MACCHINISTI o FUOCHISTI	AIUTANTI DI BORDO
Nocchiere di 1 ^a cl.	Capo timoniere di 1 ^a cl.	Capo cannoniere di 1 ^a classe	Capo torpediniere di 1 ^a classe	Macchinista di 1 ^a cl.	Aiutante di 1 ^a cl.
Nocchiere di 2 ^a cl.	Capo timoniere di 2 ^a cl.	Capo cannoniere di 2 ^a classe	Capo torpediniere di 2 ^a classe	Macchinista di 2 ^a cl.	Aiutante di 2 ^a cl.
Nocchiere di 3 ^a cl.	Capo timoniere di 3 ^a cl.	Capo cannoniere di 3 ^a classe	Capo torpediniere di 3 ^a classe	Macchinista di 3 ^a cl.	Aiutante di 3 ^a cl.
Secondo nocchiere	Secondo capo timoniere	Secondo capo cannoniere	Secondo capo torpediniere	Capo fuochista	Secondo aiutante
Sotto nocchiere	Sotto-capo timoniere	Sotto-capo cannoniere	Sotto-capo torpediniere	Sotto-capo fuochista	Sotto-aiutante
Marinaro	Timoniere	Cannoniere	Torpediniere	Fuochista	—

OPERAI	MUSICANTI e TROMBETTIERI	INFERMIERI	FURIERI	CORRISPONDENZA COI GRADI MILITARI DELL' ESERCITO
Maestro di 1 ^a classe	Capo musica	Capo infermiere di 1 ^a classe	Capo furiere di 1 ^a cl.	Maresciallo d'alloggio dei reali Carabinieri
Maestro di 2 ^a classe	—	Capo infermiere di 2 ^a classe	Capo furiere di 2 ^a cl.	Furiere maggiore
Maestro di 3 ^a classe	Sotto-capo-musica	Capo infermiere di 3 ^a classe	Capo furiere di 3 ^a cl.	Furiere
Secondo maestro	Capo trombettiere	Secondo capo infermiere	Secondo capo furiere	Sergente
Sotto-maestro	Sotto-capo trombettiere	Sotto-capo infermiere	Sotto-capo furiere	Caporal maggiore
Operaio	Musicante e trombettiere	Infermiere	Furiere	Soldato

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

Tabella n. 2 annessa
all'art. 3 della presente legge

Personali civili della Regia Marina

Professori e Maestri.

Professore titolare di 1^a classe
Detto di 2^a classe
Professore aggiunto di 1^a classe
Detto di 2^a classe
Maestri

Contabili e guardiani.

Contabile
Aiuto contabile di 1^a classe
Detto di 2^a classe
Guardiano capo
Guardiano di 1^a classe
Detto di 2^a classe

Farmacisti.

Farmacista principale
Farmacista di 1^a classe
Detto di 2^a classe

Capi tecnici e capi operai.

Capo tecnico principale di 1^a classe
Detto di 2^a classe
Detto di 3^a classe
Capo tecnico di 1^a classe
Detto di 2^a classe
Sotto-capo tecnico
Capo operaio
Sotto-capo operaio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione tanto sull'art. 3 quanto sulle due tabelle prima e seconda.

Senatore VALFRÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VALFRÈ. Naturalmente tutto il valore di questo articolo consiste nelle tabelle: l'articolo in sé non è niente. Trovasi scritto nella Relazione, che un membro fu dissenziente, quanto a questo articolo, dalla maggioranza; io sono quel dissenziente. Rispetto all'articolo non avrei nulla a dire, e così pure rispetto alle

tabelle 2 e 3. È unicamente della tabella N. 1 che intendo parlare. La tabella 1 mantiene la graduazione come è attualmente nella marina; cioè di ammiraglio, vice-ammiraglio, contr'ammiraglio, capitano di vascello, capitano di fregata, tenente di vascello, sottotenente di vascello, guardia marina, ecc. Ma vi ha una differenza collo stato attuale delle cose, perchè ora si hanno due classi di capitani di fregata: i capitani di fregata di prima, e i capitani di fregata di seconda classe.

Ora, questa distinzione più non si trova nella nuova tabella, e la cosa ha un certo valore, perchè essendosi dati gradi militari a molti personali che prima non li avevano, tutti quelli che adesso hanno il grado di capitano di seconda classe, naturalmente si troveranno, approvata che sia questa tabella, nell'unica classe di capitani di fregata. Quindi ne verrà un aumento di spesa, forse di una certa entità, perchè fra il capitano di fregata di prima classe, e quello di seconda classe benchè di pari grado corrispondente a quello di Tenente Colonnello dell'esercito, havvi differenza di stipendio.

Qui dunque c'è una questione di finanza. Ce n'è poi un'altra di disciplina, e di convenienza militare; ed è, che adesso nella Marina si passa dal grado di tenente di vascello addirittura al grado di capitano di fregata di 2^a classe, o, come ho detto, al grado pur sempre di tenente colonnello.

Invece il Ministro antecessore all'on. attuale Ministro della Marina nelle sue proposte aveva ristabilito il grado di capitano di corvetta, che corrisponde al grado di maggiore dell'esercito; e dico che lo aveva ristabilito, perchè effettivamente già una volta esisteva; esisteva cioè nell'antica mariniera Sarda, non però in quella delle due Sicilie.

La gerarchia attuale fu solo introdotta, credo, nel 1861, e, comunque, all'epoca della fusione delle due Marine.

Ora, l'on. Brin, Ministro della Marina, di cui è il progetto di legge, aveva ristabilito questo grado di maggiore, ossia di capitano di corvetta, come si vede nella tabella che è annessa alla Relazione della Commissione della Camera dei Deputati su questa legge, a pagina 37. E non solo l'antecessore del Ministro della Marina, ma anche altri prima di lui avevano fatta la stessa proposta; difatti fra gli allegati alla

Relazione stessa della Commissione alla Camera dei Deputati si trovano alcune tabelle, una del 1864, nell'organizzazione allora proposta (non so chi fosse Ministro della Marina,) in cui credo fosse ristabilito il grado di capitano di corvetta, corrispondente al grado di maggiore nell'esercito di terra.

Nel 1869, altra proposta venne fatta dall'onor. nostro Collega Ribotty, allora Ministro della Marina, il quale proponeva pure il ristabilimento del grado di capitano di corvetta.

La stessa proposta venne fatta nel 1871, e sempre trovo che vi era il grado di capitano di corvetta, ossia di maggiore.

Adesso si vuole assolutamente conservare lo *status quo*, cioè solamente capitani di fregata. Di modo che un tenente di vascello, che corrisponde a capitano nell'esercito, colla prima promozione a cui è chiamato, diventa tenente colonnello, passando sopra, dirò così, ai numerosi maggiori dell'esercito, coi quali si troverà in relazione, non veramente molto frequente, di servizio, ma di società; in relazione di vita comune, massime ne' capiluoghi di dipartimento marittimo, dove ci è una forte guarnigione di fanteria e delle varie armi oltre la marina.

Dunque, egli passerà sopra a un numero molto notevole di maggiori, i quali naturalmente non possono vedere un tale salto, come si dice volgarmente, troppo di buon occhio, e certo è ciò in urto con ogni convenienza.

So che per giustificare questo passaggio da tenente di vascello a capitano di fregata, ossia da capitano a tenente colonnello, so (e così ho sentito a dire parecchie volte) che si adduce la ragione di convenienza per rispetto a talune marine estere che non hanno il grado di capitano di corvetta.

I nostri capitani di corvetta, possono, dicesi, trovarsi con tenenti di vascelli forestieri, e su essi hanno la precedenza; succede quando che sia la promozione di uno di questi tenenti di vascello forestieri al grado immediatamente superiore nella loro gerarchia che è appunto quello di capitano di fregata, quindi gli dovranno cedere il passo.

Mi sembra che questa suscettività negli usi, direi, di etichetta fra marine estranee che non hanno niente di comune nella loro carriera non debba avere il sopravvento sulle rela-

zioni che si hanno cogli ufficiali dello esercito nazionale. In conseguenza, pare a me che sarebbe conveniente di ristabilire il grado di capitano di corvetta, ossia di maggiore, epperò proporrei di sostituire alla tabella del progetto in esame, quella che trovasi a pag. 37 della Relazione della Commissione della Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Se non ho male inteso, il sig. Senatore Valfrè propone che tra i due gradi di tenente di vascello e capitano di fregata si debba inscrivere quello di capitano di corvetta, per modo che il tenente di vascello, prima di diventare capitano di fregata, debba aver il grado di capitano di corvetta, il quale corrisponderebbe a quello di maggiore nell'esercito.

Senatore VALFRÈ. Precisamente.

Senatore ACTON, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ACTON, *Relatore*. Questo grado di capitano di corvetta è stato più volte ventilato, ma sempre piuttosto a riguardo della marina di 2° e 3° ordine che non nella grande marina. Nella grande marina non si è mai dato questo grado di capitano di corvetta e sarebbe, io credo, un regresso se colla nuova legge s'introducesse questo grado nella nostra marina. Aggiungo inoltre che sarebbe mal visto nel corpo della marina. Mi pare poi che sia anche una specie di diritto acquisito all'entrare nella marina. Quando si sa che si deve percorrere la carriera e che si dovrà passare per quei tali gradi, mi pare che sia un diritto acquisito nel sapere che si deve seguire la carriera con i gradi prestabiliti.

Non insisterò nella necessità della corrispondenza coi gradi della marina estera; ma l'inconveniente che potrebbe esserci per la diversità di corrispondenza cogli ufficiali dell'esercito, sembrami, non si è mai rilevato. Pregherei quindi il Senato di non commettere un atto di regresso, piuttosto che di progresso, con lo stabilire questo nuovo grado nella marina e di conservare la tabella come essa si trova in questo progetto.

Senatore VALFRÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Valfrè.

Senatore VALFRÈ. L'onorevole Relatore ha parlato di inconvenienti. Io non ho veramente detto che lo stato attuale delle cose, col quale

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

un tenente di vascello passa al grado di tenente colonnello, ossia capitano di fregata, conduca ad inconvenienti nell'esercito. Se non produce inconveniente dirò così materiale o visibile, ciò fa l'elogio dell'esercito, e più particolarmente degli ufficiali del grado di maggiore che feriti nel loro amor proprio per questa specie di *passedroit*, come dicono i francesi, pur non danno segno di risentimento.

Si tratta di inconveniente morale, ossia relativo all'amor proprio degli ufficiali dell'esercito.

Senatore ACTON, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ACTON, *Relatore.* Alle ragioni che ho esposto ho dimenticato di aggiungerne una, ed è che in ogni corporazione i gradi che si hanno devono corrispondere alle funzioni che si devono esercitare, e lo stesso è per la marina; e così noi abbiamo l'ufficiale di guardia che è il tenente di vascello, il comandante in secondo, che è il capitano di fregata ed il comandante della nave, che è il capitano di vascello. Le ragioni addotte dall'onorevole Valfrè sono buonissime, ma è certo che i gradi che occorrono nella marina sono questi ed il creare gradi per convenienza mi pare cosa nociva.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Voglio semplicemente far osservare all'onor. Relatore che io non ammetto queste sue ultime ragioni. Queste ragioni potrebbero tutto al più valere per gli ufficiali di vascello, non già per gli ufficiali del genio navale, per il corpo sanitario, per il corpo del Commissariato. Non vi è neppure alcuna ragione perchè il medico debba saltare dal grado di capitano a quello di tenente colonnello; il medico può essere maggiore nell'armata come lo è nell'esercito. Mi riservo pertanto di fare una proposta in proposito.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Valfrè è appoggiata.

(È appoggiata.)

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. È verissimo che l'on. mio antecessore nel governo delle cose della marina aveva presentato alla Camera elettiva la tabella dei gradi quale la desidera l'onorevole Valfrè. Però dopo la discussione avvenuta in

quegli Uffici aveva acconsentito a lasciare la stessa gerarchia dei gradi, che la marina aveva dal 1860 in poi, poichè il grado di capitano di corvetta attualmente non esiste: è sempre però esistito il grado di capitano di fregata.

Voglia il Senato considerare, che il tenente di vascello, non passando per il grado di capitano di corvetta, resta nel suo grado per lunghi anni. Dopo tanto spazio di tempo passato nel grado inferiore, perchè togliergli il compenso della promozione a capitano di fregata?

Come accennai, questa tabella diede luogo negli Uffici della Camera de' Deputati ad una ampia discussione: il modificarla presentemente potrebbe in qualche occasione ferire l'amor proprio della marina, poichè, come disse l'onorevole ammiraglio Acton, presso quasi tutte le navi da guerra il servizio di guardia è fatto dai luogotenenti di vascello, e quello di comandante in secondo da' capitani di fregata.

Quando io mi decisi a ripresentare questo progetto di legge, vidi con soddisfazione che nella tabella non esisteva il grado di capitano di corvetta, ed io, che appartenni alla marina napoletana, nella quale questo grado non esisteva, e il cui bisogno non fu sentito mai, perchè il servizio senza esso andava egregiamente, non pensai certo a ripristinarlo.

Io prego quindi il Senato di volere approvare la tabella quale è nel progetto di legge che discutiamo; il toccarla ci porterebbe a nuova discussione nella Camera dei Deputati, e chi sa in questo caso quanto tempo debba ancora trascorrere innanzi che questo progetto possa ottenere la sanzione sovrana, con grande danno del servizio, poichè questa legge è strettamente collegato agli studi che si stanno facendo per la compilazione del Bilancio per l'esercizio futuro.

Senatore VALFRÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VALFRÈ. Mi permetta l'onorevole Ministro che io faccia rilevare al Senato alcune circostanze.

Egli ha detto che i tenenti di vascello stanno molto tempo in quel grado ed hanno poi un compenso nell'essere subito nominati alla prima promozione tenenti colonnelli (li chiamo col titolo militare che ho più alla mano); ma bisognerebbe aver sott'occhio le tabelle numeriche della forza per poter giudicare di una tal

cosa. Però si può asserire che qualunque sia il numero di capitani di fregata fra 1^a e 2^a classe esso dovrà col nuovo proposto grado suddividersi in capitani di fregata ed in capitani di corvetta, ossia maggiori; aspetteranno lo stesso tempo ad essere capitani di fregata, come prima aspettavano per esserlo di 1^a classe; nell'intervallo verranno ad avere il grado di maggiori, cioè diventeranno capitani di corvetta quando prima diventavano capitani di fregata di 2^a classe.

L'onorevole signor Relatore disse che le esigenze della marina non vogliono il grado di maggiore: mi permetta di ricorrere di nuovo all'autorità di un nostro insigne ammiraglio, l'ammiraglio Ribotty, il quale nel presentare la sua legge del 1869, così scriveva nella Relazione: « Ho ripristinato il grado di capitano di corvetta in sostituzione del capitano di fregata di 2^a classe, perchè ravvisai ciò necessario per stabilire più giusto riparto nel servizio di bordo ». Così si esprimeva un ammiraglio insigne, presentando una legge sulla materia che ci occupa.

Non mi sembra poi molto forte la ragione che, se si muta questa legge in qualche parte, essa debba ritornare alla Camera, non essendosi parlato mai di urgenza in nessuna delle relazioni; e trattandosi di legge organica sulla quale il Senato è appieno competente, io insisto sulla mia proposta. Il Senato deciderà.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io non dissi che vi sia assoluta urgenza di avere approvato questo disegno di legge, ma io prego il Senato, ed in specie l'onorevole Valfrè, a volere considerare che questo progetto che doveva presentarsi in gennaio e venne solamente ritardato in causa della crisi ministeriale, è strettamente collegato col Bilancio che devesi preparare, e questo Bilancio non si può preparare se non si sa in base a quale ordinamento del personale.

Circa al grado di capitano di corvetta, se altri lo propose, certo a qualche ragione appoggiò la proposta, e questa ragione forse dee rintracciarsi nella distribuzione del servizio a bordo.

Io mi limiterò a ripetere che, stabilendo il grado di capitano di corvetta, che le maggiori marine militari non hanno, noi metteremo i

nostri ufficiali in una posizione inferiore a quella delle altre nazioni, ove accada, come spesso avviene, il caso che un ufficiale debba prendere il comando di più navi di marine diverse.

Senatore ACTON, *Relatore*. Io vorrei aggiungere un'ultima parola: l'onorevole Valfrè diceva che col grado di capitano di corvetta gli ufficiali non avrebbero nulla sofferto ed anzi avrebbero solo guadagnato di giungere ad un grado di promozione più presto; ma neppure ciò è esatto perchè, passando capitani di corvetta (ossia maggiori) lascerebbero le funzioni di ufficiali di guardia; di qui il maggior ritardo necessario pel conseguimento del grado superiore.

Quanto all'urgenza, io dirò soltanto che questo riordinamento del personale della R. marina si aspetta da ben diciotto anni, e se ne sente vivissimo bisogno; quindi parmi che si possa davvero dire che ci è urgenza.

Io capisco benissimo che pel timore di non far ritornare le leggi alla Camera non si deve poi fare a meno di discuterle ed anche di modificarle; ma io faccio notare che appunto è stato a questo proposito che la Camera dei Deputati a sua volta ha modificato questo progetto di legge.

Il Ministro anteriore aveva appunto proposto il grado di capitano di corvetta che non è stato approvato dalla Camera. Di modo che, se sono bilanciati i vantaggi e gli svantaggi in questa questione, mi pare che il Senato dovrebbe propendere per il progetto ministeriale e potrebbe evitare questo ritorno alla Camera dei Deputati sapendo che probabilmente alla Camera si ritornerebbe al grado di capitano di fregata e si cadrebbe così in un circolo vizioso, e la marina sarà sempre nello stato d'incertezza in cui è stata fino ad ora. Quindi, ripeto, se vi è un certo equilibrio fra le ragioni pro e contro, mi pare che si potrebbe adottare il progetto ministeriale.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io desidererei che l'onorevole Relatore rispondesse alle obiezioni che io gli ho fatte, ossia che se pure le sue ragioni stessero per gli ufficiali di vascello, non stanno per gli ufficiali del Genio navale, del Corpo sanitario, del Corpo del Commissariato.

Non ammetto la gravità delle ragioni addotte

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

dall'onorevole signor Ministro, che trovandosi cioè varie navi di nazionalità diverse, pigli il comando l'ufficiale che ha il maggior grado, o, a parità di grado, il più anziano. Starebbero, ripeto, fino ad un certo punto queste sue ragioni, per il comandante della nave, ma non già pei suoi subordinati che ha a bordo, i quali non hanno nessuna influenza sul prendere il comando. Io non so se avvenga spesso che si abbia a decidere sul comando di una squadra così composta; ma è certo che più grandi sono gli inconvenienti del non esservi nel ruolo il grado corrispondente a quello di maggiore nell'esercito, essendo più facili i contatti tra gli ufficiali nazionali di terra e di mare, che non quelli cogli ufficiali esteri.

Senatore ACTON, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ACTON, *Relatore*. Io credo che all'obiezione dell'onor. Senatore Casati si può rispondere. Il reclutamento degli ufficiali del genio navale si fa principalmente dall'accademia navale. Dunque, uscendo da un'accademia navale è naturale che debbano avere gli stessi gradi.

Anche negli Stati Uniti vi sono due accademie, una di cadetti guardiamarina e l'altra di cadetti ingegneri, e quando escono da queste due accademie seguono due vie parallele con gradi analoghi, e certamente nello stesso Corpo; mi pare che ci dovrebbe essere una certa analogia fra i diversi gradi delle diverse corporazioni, e ciò è più consentaneo che ricorrere alla corrispondenza dei gradi di Corpi diversi.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io non comprendo la necessità di questa corrispondenza di gradi fra due Corpi assolutamente distinti; ma del resto l'on. Relatore non mi ha risposto ancora nè per gli ufficiali sanitari, nè per gli ufficiali commissari, i quali certamente non escono dall'accademia navale come non ne escono gli ufficiali macchinisti.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'emendamento del signor Senatore Valfrè, il quale consiste nello inscrivere tra il grado di tenente di vascello e quello di capitano di fregata l'altro grado (che non è nella tabella) di capitano di corvetta, il quale corrisponde nell'esercito di terra al grado di maggiore.

Chi intende approvare l'emendamento proposto dal Senatore Valfrè, è pregato di sorgere.

Se non si domanda la controprova, proclamò l'esito della votazione.

L'emendamento proposto dal signor Senatore Valfrè è approvato.

Se nessun altro chiede la parola sulla tabella N. 1, si passa alla tabella N. 2, sulla quale ha chiesto la parola il Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Il Senato rammenta che quando si votò sollecitamente la legge sull'Accademia navale di Livorno, l'Ufficio Centrale aveva fatto alcune proposte ed osservazioni riguardanti il personale insegnante di quell'Accademia, tanto per la gerarchia, quanto per la scelta e per la misura della remunerazione.

Fu allora detto che quella non era l'occasione propizia per discutere quelle proposte, poichè la legge sull'Accademia navale in fondo non era che una legge finanziaria, ossia l'apertura di un credito per adattare il locale in Livorno, e non la legge organica promessa dal decreto reale del settembre 1868.

Fu aggiunto che invece una occasione più conveniente per tener conto delle proposte ed osservazioni fatte si sarebbe trovata nella discussione della legge che attualmente è in esame.

Ed infatti la legge attualmente in esame in parecchi articoli parla di un'Accademia navale, e definisce le cose più essenziali per la sua costituzione ed il suo avvenire, cioè lo scopo della scuola, le norme della scelta del personale insegnante, ed il modo di remunerarlo.

Perciò l'Ufficio Centrale che riferì sul progetto per l'Accademia navale in Livorno, per evitare allora ritardi, si riservò di trattare tutte queste questioni nella discussione del progetto che discutiamo.

Io mi era proposto di adempiere la promessa che aveva allora fatta, cioè di provocare la discussione sull'indole e sull'ordinamento dell'Accademia navale, ed in generale sugli studi degli ufficiali ed ingegneri navali, a proposito dell'articolo 16 che indica lo scopo dell'Accademia; ma siccome ora si tratta di una tabella del personale insegnante, così anticipo le mie osservazioni, le quali si riferiscono tanto all'art. 3, che all'art. 16 ed al 21, che fissa le norme per la nomina di tale personale.

Non conviene lasciarsi sfuggire questa occa-

sione, poichè non se ne presenterà altra per trattare di un argomento tanto importante.

Son certo che il Governo, dopo approvato questo progetto e l'altro precedente sull'Accademia navale, non avrà più bisogno di ricorrere al Parlamento per ordinare a modo suo l'Accademia navale e gli studi di applicazione degli ufficiali della marina e del genio navale. Ed invero non sarebbe più richiesta una legge, poichè conviene lasciare libero di modificare i programmi di studi secondo le esigenze e secondo i progressi stessi della scienza, il potere esecutivo.

Un argomento di tanta importanza, spero, si troverà abbastanza meritevole di fermare l'attenzione del Senato.

La parola Accademia navale, alla quale si riferisce questo personale insegnante, in verità per se stessa non determina nulla.

Secondo il contesto della legge precedentemente votata e degli articoli 16 e 17 di questa, pare che l'Accademia navale altra cosa non sia che la riunione delle due scuole, attualmente separate, in un istituto unico.

Prenda il nome di Accademia navale, di collegio, di scuola, non importa; sarà sempre un corso di studi preparatorî in capo ai quali gli allievi escono ufficiali graduati.

È stato però riconosciuto che questa scuola preparatoria non basta; non essendo possibile dare in questa scuola, come è attualmente, tutto l'insieme delle cognizioni non solo scientifiche ma anche professionali che sono richieste dal progresso della marina militare.

Di fatto, fino a questi ultimi tempi l'unica scuola di marina, che si chiamerebbe ora con altro nome Accademia navale, comprendeva studi che si direbbero di coltura generale, cioè lingue, storia, geografia, ecc., studi che equivarrebbero a quelli del primo o secondo anno di matematica delle Università, ed anche del terzo, essendovi la meccanica razionale, e poi alcuni, anzi quasi tutti gli studi di scienze applicate che sono necessari per l'esercizio della professione di marina militare, vale a dire, meccanica applicata, nautica e navigazione piana, macchine a vapore, idrografia, arte militare, fortificazioni, artiglieria, tattica navale e costruzioni navali; somma di studi che per estensioni ed importanza equivalgono a quelli che gli ingegneri civili fanno nel liceo, nell'Uni-

versità e nella scuola di applicazione, cioè in otto anni.

Era egli possibile far ciò con vero profitto in soli quattro anni e ad una età inferiore ai 20? Gli allievi di marina di fatto entravano nella scuola tra i 13 e 17 anni, in media a 15, ed uscivano ufficiali dopo 4 anni di corso.

Nè la durata del corso nè la maturità della intelligenza erano sufficienti a tal numero di studi elevati.

Di queste cose si è convinto il Ministero; e l'ammiraglio Saint-Bon, se non m'inganno, allora Ministro di Marina, in via di esperimento introdusse alcune modificazioni importanti. Ricevè gli allievi con un anno di meno di quelli con cui sono ammessi nei licei, cioè dalla quarta ginnasiale, prolungò il corso a 5 anni in luogo di 4, e tolse tutte le materie di applicazione.

Gli insegnamenti rimasti equivalgono ad alcuni dei licei ed a quelli che si fanno nei primi due anni di matematica, e nel primo anno della scuola di applicazione.

Così si è avviato l'insegnamento nella scuola di marina, ed ora esce una classe di allievi che non ha ricevuto che questa sola istruzione, ma l'ha ricevuta più solidamente di quella tanto più estesa che si dava precedentemente.

Resta però a questi allievi da fare tutta la parte delle applicazioni, di cui non hanno avuto che la introduzione in questi studi preliminari. E naturalmente il pensiero che ha guidato e che ha seguito la Amministrazione della marina è quello che, oltre questi studi preparatorî che costituiscono l'antica scuola, bisognerà istituire una vera scuola di applicazione; chiamatela pure di perfezionamento; invero il nome più corrispondente alla cosa sarebbe quello di scuola di applicazione, nella quale gli ufficiali studino quella parte scientifica, quella parte delle scienze applicate che non hanno potuto studiare prima.

È dunque evidente la necessità di una scuola di applicazione, di cui non parlasi nè in questa, nè nella legge precedente, la quale sotto il nome di Accademia navale altra cosa non intendeva che le attuali due divisioni della scuola di marina fuse in un solo istituto.

Oltre dunque di questa scuola preparatoria, si tratterebbe di uno stadio di studi più elevato che sarebbe fatto dagli ufficiali già graduati dopo

uno o due anni di servizio. Sarebbe qualche cosa di simile a ciò che si fa nell'esercito.

Questa scuola di applicazione quindi, per la natura degli studi che vi si debbono fare, ha una importanza ed una estensione non inferiore alle scuole di applicazione annesse alle Università, dovendovisi insegnare meccanica applicata, costruzioni navali, teoria delle macchine a vapore, oltre le materie speciali dell'arte nautica e militare.

Io non chiedo veramente ora di colmare nella legge queste lacune. Probabilmente si potrà fare per decreto reale. Qualche cosa dovrà certamente farsi per compire l'istruzione degli ufficiali di marina e degli ingegneri navali, rimasta incompleta nella scuola da cui tra poco usciranno.

Ma non voglio lasciar passare questa occasione per provocare qualche spiegazione ed una discussione su questo argomento.

Nella Relazione che io feci sull'altro progetto, non omisi di notare che il Ministro aveva dichiarato che la novella Accademia navale non doveva essere soltanto la riunione delle due divisioni della scuola attualmente esistenti in Napoli e Genova, ma doveva comprendere l'altro stadio di studi di applicazione o perfezionamento che gli ufficiali dovranno fare dopo usciti dalla scuola e dopo un anno almeno di tirocinio.

Il pensiero dell'onorevole Ministro pare sia che nella Accademia in Livorno si debba accumulare tutto il materiale necessario per tutto l'insegnamento, la cultura, l'educazione che si debbe dare agli ufficiali, sia prima di avere il grado, sia dopo.

Io non lasciai allora di avvertire che di queste dichiarazioni registrate fedelmente, il Senato dovea tener conto nella discussione dell'attuale progetto di legge. Io non velli avere da parte mia il rimorso, nè l'Ufficio Centrale la responsabilità di risolvere in modo indiretto tutte le questioni attinenti all'ordinamento ed alla sede degli studi di applicazione e perfezionamento della marina militare e del genio navale.

Io fin d'allora aveva in verità qualche dubbio se convenga che questo secondo periodo di studi sia fatto nella medesima Accademia di Livorno, ove si fa il primo.

A me pareva invece conveniente che questa

scuola di applicazione debba essere distaccata dall'Accademia ed avere sede nel luogo del maggiore nostro arsenale.

Parmi che gli studi di costruzione navale, di meccanica applicata, di artiglieria, e di altri rami di applicazione si sarebbero giovati della vicinanza di un grande arsenale.

L'onorevole Ministro, da ammiraglio, avea in un suo rapporto esposte buone ragioni per preferire, come sede della nuova scuola detta Accademia, Livorno ad una città, sede di un dipartimento e dell'arsenale; cioè la poca convenienza di tenere gli allievi in comunicazioni frequenti cogli ufficiali provetti, e la poca utilità che si ricava per l'istruzione elementare e preparatoria dal materiale dell'arsenale.

L'Ufficio Centrale e il Senato si lasciarono persuadere da queste ragioni.

Ma tali ragioni valgono soltanto per il primo stadio di studi, per quelli che si fanno prima di essere ufficiali; non valgono certamente più per il secondo stadio di studi che debbono esser fatti dagli ufficiali già graduati. Non vi è ragione di appartarli dagli altri ufficiali.

Se poi si può dire che la vicinanza di un arsenale sia di poca utilità per gli studi teorici e di introduzione che si fanno nella prima Accademia, questo non si potrà dire per i veri studi di applicazione, cioè di costruzione navale e di artiglieria, poichè l'arsenale racchiude tutto il materiale sul quale l'insegnamento deve versare.

Inoltre una scuola la quale comprenda tutti i rami di applicazione attinenti alla marina militare ed al genio navale, una biblioteca, laboratori e materiali scientifici adattati allo insegnamento ed alle ricerche, gioverà non solo agli ufficiali, che debbono frequentarla regolarmente, ma anche agli altri più provetti, i quali, in quel tempo che debbono fermarsi a terra, possono aggiungere qualche cosa alla loro coltura. Il che faranno molti se questa scuola avrà sede ove conviene il maggior numero di loro, e dove si fermerà di più, cioè, nella sede dell'arsenale e del principale dipartimento.

Io non avrei osato esprimere queste idee, poco competente qual sono negli studi di marina, senza l'incoraggiamento di uomini competentissimi. Io, per ora, desidero soltanto che l'approvazione dell'altra legge e della presente

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

non pregiudichi la quistione; desidero che l'aver approvato la istituzione dell'Accademia navale in Livorno, l'aver accettato questo nuovo battesimo della scuola, non implichi l'aver approvato il disegno che il signor Ministro manifestò a voce, ma non nel testo della legge. Io spero, che qualunque sia l'opinione dell'onorevole signor Ministro, vorrà concedere di non pregiudicare questa questione che a me sembra di qualche importanza. L'esperienza e gli uomini competenti decideranno se convenga di tenere la scuola d'applicazione attaccata all'Accademia di Livorno, o se convenga meglio distaccarla e tenerla dove c'è movimento tecnico e maggior occasione di studi professionali.

Chechè di ciò ne sia, è certo che alcuni studi dell'Accademia navale e tutti quelli della scuola di applicazione sono di un livello eguale a quello degli insegnamenti universitari o dei politecnici.

Nell'Accademia vi hanno insegnamenti che potrebbero dirsi secondari, o liceali, ma ve ne hanno di quelli superiori o universitari, per es., il calcolo infinitesimale, la meccanica razionale, la fisica, l'astronomia ecc. ecc.

Io credo che la cura che l'Italia deve avere della sua marina militare non le permetta di attirare lo scarto del personale insegnante alle scuole degli ufficiali di marina. Se vi è una ragione di mantenere un buon personale nelle Università e nei politecnici per avere buoni ingegneri civili, hannovi forse maggiori ragioni per raccogliere buoni professori al fine di educare buoni ufficiali di marina e buoni costruttori di navi, ai quali debbono affidarsi spesso le sorti della patria e sempre vistose somme. Ora, come io dimostrai nella mia Relazione sulla legge dell'Accademia navale in Livorno, questo scopo non può raggiungersi colle disposizioni di questo progetto di legge sul personale insegnante. Mi pare che allora anche il Ministro ne fosse convinto.

È certo che se non date ai professori un grado gerarchico uguale a quello dei professori delle Università ed una remunerazione almeno non minore, non ne potrete avere dei buoni. Avrete o giovani principianti all'inizio della loro carriera, o insegnanti mediocri che non hanno potuto aprirsi la via delle Università.

L'onorevole Brioschi potrà dire quanti posti vacanti vi sono nella Facoltà di matematica, e

nelle nostre scuole di ingegneri per mancanza di persone degne di coprirle.

È naturale che gli insegnanti di qualche valore a condizioni eguali preferiranno sempre le Università, dove ci sono molte guarentigie e maggior libertà di quella che può esservi in una scuola speciale, dove la disciplina impone maggiori obblighi.

La prima osservazione dunque è che la tabella dovrebbe contenere una categoria eccezionale, non potendo metter tutti allo stesso livello, al fine di attirare dei professori universitari. Dovrebbe far di più; dovrebbe poter fare quello che l'onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica può con la legge attuale, cioè che quando rischia di perdere in una scuola superiore un professore che la mantiene in alto prestigio può dargli non solamente gli aumenti quinquennali, ma può accordargli degli aumenti eccezionali. Coll'articolo 73 della legge della pubblica istruzione può aumentare ancora di metà lo stipendio in questi casi eccezionali. Se il Ministro di Marina non avrà questa latitudine non potrà procurare quelle due o tre persone di alto merito le quali dovrebbero formare il nucleo delle scuole superiori di marina militare.

Queste osservazioni furono già fatte l'altra volta ed ora non fo che ripeterle.

Si diceva: se voi non accordate questa facoltà in questa legge, dove l'introdurrete? Voi in questa legge non avete altra facoltà che quella stabilita dalla tabella, di un regolare organico normale, ma non avete una disposizione di legge che vi permetta di dare degli assegni personali ed eccezionali. Perciò non li potrete mai dare; ed è quindi che io vi proponevo che in questa medesima legge fosse aggiunta una disposizione la quale desse questa facoltà al Ministero di Marina, onde evitare il pericolo di perdere una di quelle capacità sulle quali spessissimo si fonda la fortuna di una scuola.

Vi è di più. La disposizione dell'articolo 21 che riguarda il reclutamento del personale insegnante, vi dà come norma inflessibile che non potrete nominare i professori che in seguito a concorso.

Questa disposizione credo che vi terrà ben bassi nella scelta del personale.

Concorso vuol dire: domanda dei concorrenti oltre dei giudizi comparativi. Ora, è inutile innanzi ad uomini così provetti come sono i

Senatori, è inutile dire che con questi mezzi non si hanno che i principianti, coloro i quali cominciano la loro carriera scientifica, coloro che si debbono sottomettere a lasciarsi comparare. È inutile il dire che queste ragioni sono state apprezzate nella legge sulla pubblica istruzione, ove si è posto per regola nella nomina il concorso, ma si è aggiunto l'articolo 69, per il quale persone note per opere pubblicate o per perizia didattica dimostrata nell'insegnamento, possono essere nominate fuori concorso. Facoltà questa per la quale il Ministro può invitare tali uomini insigni, provvedendo ad un tempo in guisa da soddisfare al loro amor proprio ed al loro interesse.

Perchè il Ministro di Marina possa anch'egli aver la facoltà di nominare, prescindendo dal concorso, uomini di incontestata capacità ed assegnar loro stipendi oltre quelli normali segnati nella tabella, io mi riservo di proporre un emendamento ed un'aggiunta all'articolo 21 di questo progetto, che io spero saranno dal signor Ministro accettati, perchè infine si tratta di dare a lui una facoltà mercè la quale egli potrà animare e perfezionare le scuole superiori a lui affidate.

Conchiudendo, io prego il signor Ministro:

1° Di voler fare dichiarazioni che lascino impregiudicata la questione se il secondo periodo degli studi degli ufficiali ed ingegneri navali, cioè la scuola di applicazione, debba o non debba essere compresa nell'Accademia navale di recente istituzione, al fine che sieno udite e valutate le ragioni di coloro che credono preferibile la Spezia a Livorno per gli studi di vera applicazione alle costruzioni ed all'arte militare navale;

2° Di volere, a tempo e luogo, appoggiare col suo voto l'emendamento che io presenterò all'articolo 21 riguardo allo stipendio e alla scelta del personale insegnante.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Mi sarà difficile di rispondere partitamente alle dotte argomentazioni dell'onorevole Cannizzaro: accennerò le osservazioni che credo valgano ad assicurare l'onorevole Senatore sugli intendimenti nostri.

Dissi e mi giova ripetere che dal mio predecessore era stata nominata una Commissione

coll'incarico di studiare l'ordinamento da dare alla nuova Accademia e di coordinarlo coll'insegnamento che presentemente si dà nelle due divisioni della scuola di Marina.

Un primo passo alle riforme è già fatto. Prima d'ora i giovani per potere essere ammessi alla scuola di marina dovevano presentare il certificato di aver compiuto il quarto corso ginnasiale. Quest'obbligo toglieva molti giovani dal concorrere. Ora, considerato che gli studi del quarto corso ginnasiale riguardano studi letterari e non la matematica, l'anzidetto obbligo fu tolto, e questa proposta della Commissione, da me accettata, spero faciliterà il concorso di maggior numero di giovani ad essere ammessi alla scuola di marina.

La Commissione sta presentemente studiando se il corso nella scuola debba essere di 4 o di 5 anni, e se convenga stabilire una scuola di applicazione. Su tal questione il parere non è ancora formulato, quindi io non posso che assicurare l'onorevole Cannizzaro, che, se sarà necessario, io presenterò uno speciale progetto di legge per determinare le norme per l'ammissione dei giovani all'Accademia, l'ordinamento interno e degli studi, e il numero dei professori, e quanto altro riguarda i professori stessi. E se sarà stabilito che si abbia a fondare una scuola di applicazione, provvederò anche per questa parte stabilendola a Livorno, o in qualche altra città, come a Spezia, od altrove.

Quasi tutta la marina riconosce che i cinque anni di studio non bastano a corredare l'ufficiale di marina di quella istruzione che gli è necessaria. Quindi ammetto quasi il bisogno di una scuola d'applicazione, nel modo istesso che esiste nell'esercito: ma, ripeto, queste questioni sono allo studio, e questo studio non è facile poichè tocca un intiero congegno, e perciò io non sono in grado di fare altre dichiarazioni. Solo mi pare opportuno di far riflettere, che il comprendere in questo progetto di legge alcune parziali disposizioni, non è, a mio avviso, conveniente, mentre molto miglior cosa a me pare sia il comprendere a suo tempo in un solo ordinamento tutte le questioni.

E relativamente ai professori io non dissento menomamente dalle idee dell'onorevole Cannizzaro. Vi sono professori, che dovrebbero avere un emolumento maggiore di quello fis-

sato, e professori di tal nome, per i quali si può certo prescindere dall'aprire un concorso. Ma a questo riguardo io rispondo che l'articolo 21 non parla di *esame* di concorso.

Concludo col dire, che toccando in diversi punti la legge, si va incontro alla necessità di doverla poi rifare intieramente, mentre riserbando tutte le questioni ad uno speciale ordinamento, si farebbe meglio, e la legge presente non uscirebbe, mi si permetta questa espressione, non armonizzata nelle diverse sue parti.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Casati per una mozione d'ordine.

Senatore CASATI. Io ho chiesto la parola per proporre che si rimandi la votazione di quest'articolo a miglior occasione, ossia a quando si voterà sull'articolo 1. E la ragione è, che nel frattempo la Commissione avrà agio di coordinare la tabella N. 1 coll'emendamento proposto dal Senatore Valfrè, stato approvato dal Senato; perchè, altrimenti, vi sarebbe il grado di capitano di corvetta che corrisponde a quello di maggiore, e in tutti gli altri Corpi non vi sarebbe il grado di maggiore.

Quindi bisognerà coordinare questa tabella in ordine alla gerarchia degli altri Corpi, epperò la votazione di quest'articolo si potrebbe rimandare al termine della legge, per dare, ripeto, così tempo alla Commissione di fare questo coordinamento.

Senatore VALFRÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola l'ha chiesta prima il Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Io intendeva parlare sull'Accademia navale.

Senatore VALFRÈ. Io parlerei sullo stesso soggetto di cui ha parlato il Senatore Casati, cioè sulla mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore VALFRÈ. L'emendamento si riduce ad adottare la tabella annessa alla Relazione della Camera dei Deputati e che si trova in quello stampato a pagina 37, proposta dal Ministro Brin: non c'è da far altro che sostituire quella a questa, e mi sembra che per ciò non vi sia bisogno rimandare l'articolo alla Commissione.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Quando l'effetto dell'emen-

damento proposto dal Senatore Valfrè, ed approvato dal Senato, sia tale, io non ho più nulla a dire, ma siccome mi pare che sia stato votato il grado di capitano di corvetta, corrispondente al grado di maggiore, e non sarebbe poi stato votato dal Senato il grado di maggiore in tutti gli altri Corpi, si avrebbe nel Corpo dello Stato maggiore generale il capitano di fregata, il capitano di corvetta ed il tenente di vascello, che corrisponderebbero al grado di colonnello, tenente-colonnello, maggiore e capitano, ed invece l'ingegnere capo corrisponderebbe a tenente colonnello e l'ingegnere a capitano. Per evitare quindi questi inconvenienti bisognerebbe che la Commissione rivedesse e coordinasse meglio questo articolo.

Io domando quindi che ne sia sospesa la votazione.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Marina ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Poichè devesi modificare la tabella de' gradi, io sarei d'avviso che, senza fare altre modificazioni, si adotti quella annessa al progetto presentato alla Camera elettiva il 20 aprile 1877. Questa è la tabella cui accennava l'onorevole Valfrè; in essa è esattamente indicata la corrispondenza dei gradi.

PRESIDENTE. È mio debito avvertire il Senato che codesta tabella, la quale si viene citando come stampata in una Relazione presentata alla Camera dei Deputati, non è sotto i nostri occhi, nè è stata ai signori Senatori distribuita. Probabilmente ne avrà un esemplare qualcuno dei membri della Commissione. Ma ciò non basta perchè il Senato possa nelle sue deliberazioni avervi riguardo.

Dunque bisognerebbe senza dubbio che la Commissione accettasse il rinvio dell'articolo per proporre in altra seduta ciò che le parrà di mestieri.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Appunto le osservazioni fatte dall'onor. Presidente sono quelle che io volevo fare su questa tabella.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a presentare domani la nuova tabella?

Senatore ACTON, *Relatore*. La Commissione accetta di presentare domani la nuova tabella pel grado di capitano di corvetta e per tutte le altre comparazioni dei corrispondenti gradi.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

MINISTRO DELLA MARINA. Come era nel primo progetto, il quale è stato modificato alla Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Dunque la tabella è rinviata a domani.

Intende il Senato che si proceda oltre nella discussione?

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io aveva chiesto la parola per parlare intorno all'ordinamento dell'Accademia navale. Se viene sospesa anche la tabella, posso aspettare a quando verrà in discussione l'articolo 16 che vi si riferisce.

PRESIDENTE. Allora è sospeso l'articolo 3, e si procede alla discussione dell'art. 4.

Funzioni spettanti ai vari personali.

Art. 4.

Spetta al corpo dello stato maggiore Generale:

a) Armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato e custodirle in disarmo nei porti militari e negli arsenali;

b) Comandare le divisioni, le squadre e le armate navali;

c) Eseguire le ispezioni generali;

d) Comandare i dipartimenti marittimi, il corpo Reale equipaggi ed amministrarlo; comandare ed amministrare le Regie scuole di marina;

e) Presiedere il Consiglio superiore di marina e farne parte;

f) Dirigere il servizio di artiglieria e degli armamenti navali negli arsenali e amministrarne il materiale, con norme da stabilirsi, conformi a quelle vigenti per le direzioni di artiglieria e del genio militare nell'esercito;

g) La direzione del servizio idrografico ed astronomico, ed altri simili attinenti alla nautica;

h) Ogni altro servizio di carattere generale e militare occorrente nella Regia marina.

È aperta la discussione sopra questo art. 4.

Se nessuno chiede la parola lo pongo ai voti.

Chi intende d'approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 5.

Il corpo Reale equipaggi è destinato:

a) Ad equipaggiare le navi dello Stato,

armarle, disarmarle e custodirle nei porti militari e negli arsenali, sempre che non siano in costruzione;

b) A disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie specialità del corpo ed occorrenti negli arsenali ed altri stabilimenti marittimi.

(Approvato.)

Art. 6.

Il corpo Reale equipaggi si compone di tutti i militari al disotto del grado di ufficiale, ed è diviso nelle seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, macchinisti, torpedinieri e fuochisti, operai furieri, infermieri, aiutanti di bordo, musicanti e trombettieri.

(Approvato.)

Senatore VALFRÈ, *Relatore*. Domando la parola sull'art. 6, per fare rilevare un errore di stampa. Dei torpedinieri e fuochisti si è fatto un solo nome. Si comprende che vanno divisi come nella tabella.

PRESIDENTE. Sarà corretto l'errore di stampa mettendo *torpedinieri* prima di *macchinisti*, come nella tabella.

Art. 7.

L'amministrazione del corpo Reale equipaggi è commessa ad un Consiglio composto di ufficiali dello stato maggiore generale e del commissariato, e presieduto dal comandante del corpo stesso.

Il servizio di contabilità è disimpegnato da ufficiali del commissariato che avranno sotto i loro ordini per i lavori di scritturazione i militari del corpo Reale equipaggi della categoria dei furieri.

(Approvato.)

Art. 8.

Al corpo del genio navale spetta:

a) Costrurre e raddobbare le navi dello Stato, i loro attrezzi, gli apparati motori e gli altri meccanismi;

b) La direzione e l'amministrazione dei lavori delle officine e dei cantieri navali, giusta norme da stabilirsi conformi a quelle vigenti per gli arsenali dell'esercito;

c) La vigilanza sui lavori di competenza

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

del corpo, che per conto della Regia marina si eseguono dall'industria privata;

d) Fornire il personale per la condotta delle macchine e di altri congegni meccanici a bordo delle Regie navi;

e) Imbarcare ufficiali sulle navi e sulle squadre per esercitare funzioni inerenti alla specialità del loro servizio;

f) Far parte del Consiglio superiore di marina;

g) Qualsiasi altro servizio di carattere tecnico, relativo alle costruzioni navali, occorrente nell'amministrazione della Regia marina.

(Approvato.)

Art. 9.

Al corpo sanitario spetta:

a) Il servizio medico-chirurgico sia a terra che a bordo;

b) La direzione e l'amministrazione degli ospedali e l'amministrazione di tutto il materiale ospedaliero, tanto a bordo, quanto a terra;

c) Fare le visite medico-disciplinari a domicilio nei dipartimenti e dare le prime cure d'urgenza al personale lavorante negli arsenali ed altri stabilimenti marittimi;

d) Fornire i medici a bordo delle regie navi;

e) Ogni altro servizio sanitario occorrente nella Regia marina.

(Approvato.)

Art. 10.

Al corpo del commissariato spetta:

a) Il servizio delle sussistenze e di tesoreria, e fornire il personale necessario per la tenuta della contabilità dei corpi, delle navi, degli stabilimenti e degli istituti della Regia marina, sotto la direzione dei rispettivi enti amministratori;

b) Fornire i commissari a bordo delle Regie navi;

c) Ogni altro servizio contabile occorrente nella amministrazione della Regia marina.

(Approvato.)

Art. 11.

I professori e maestri civili sono destinati all'insegnamento nell'Accademia navale e nelle scuole della Regia marina.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Parmi sia giunto il momento, a proposito di questo articolo, di dissipare alcuni dubbi, che intorno all'Accademia navale si sono sollevati, giacchè nell'articolo stesso si parla appunto di essa, come di una istituzione già esistente, mentre più avanti nell'articolo 16, si dice che *il reclutamento degli ufficiali del Corpo di stato maggiore generale è fatto per mezzo di un'Accademia navale da istituirsi con apposita legge.*

Pochi giorni fa noi abbiamo invero votato una legge portante per titolo: *Istituzione di una Accademia navale in Livorno*, ma essa non aveva altro scopo che di autorizzare il Governo alla spesa di 600 mila lire per l'adattamento del locale occorrente.

Ora, il Ministro ci dice che non può impegnarsi di presentare un progetto di legge per la istituzione di questa Accademia navale, per quanto una apposita Commissione si occupi dell'ordinamento di quella scuola.

Ci troviamo così in tale equivoco dal quale non potremo escire senza una franca dichiarazione del signor Ministro, dalla quale risultino i suoi intendimenti.

Se, come è sperabile, questi sono favorevoli alla presentazione di un progetto di legge sull'ordinamento dell'Accademia, le osservazioni fatte ora dall'onorevole Collega Cannizzaro potranno trovar posto in questo progetto di legge. Ma oggi noi non sappiamo che cosa sia questa Accademia navale, o, per meglio dire, conosciamo una cosa sola, che cioè abbiamo votato 600 mila lire per adattamento del fabbricato dove avrà sede una Accademia navale.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Unisco la mia opinione a quella dell'onorevole Brioschi, e sono perfettamente del suo avviso. Si è votata ormai la legge che istituisce l'Accademia navale. Ma codesta Accademia non è ancora in ordine; i locali non sono ancora costruiti o ridotti ad uso di Accademia; la fusione delle due scuole di Napoli e Genova non è peranco avvenuta. Si è votata soltanto la spesa per istituire l'Accademia navale.

Vediamo prima cosa accada dello insegnamento di codesta Accademia, alla quale si po-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

trà poi aggiungere anche la scuola d'applicazione, o superiore, come l'appellò l'onorevole Senatore Cannizzaro; e così provvederemo gradatamente ad ogni cosa. Parmi, se non ho frainteso, che questo sia stato il concetto manifestato dall'onorevole signor Ministro in una forma diversa. Votiamo adunque questo progetto; e se mai in seguito sorgerà il bisogno della scuola superiore, allora, siccome la questione rimarrà impregiudicata, il signor Ministro presenterà un apposito progetto di legge.

Ora, non mi pare che sia necessario ed opportuno di impegnare l'onorevole Ministro a presentare un nuovo progetto; poichè la legge che istituisce l'Accademia navale, come bene ha rilevato l'onorevole Senatore Brioschi, è già votata. Il presente progetto di legge mira a ben altro scopo; esso tende esclusivamente ad ordinare il personale della marina, nè più nè meno. In tal guisa avremo un complesso di leggi sulla marina atte per ora a conseguire lo scopo che il Governo ed il Parlamento si proposero di raggiungere sin dal principio.

Senatore VALFRÈ. Domando la parola.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Valfrè.

Senatore VALFRÈ. La cedo al Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Forse non mi sono spiegato abbastanza chiaro, ma a me pare non esservi dubbio che la questione messa innanzi dall'on. Senatore Cannizzaro esce dai limiti di questa legge, ammettendo egli che oltre il primo grado di insegnamento dato nell'Accademia ve ne debba essere un secondo. Non intendo entrare nel merito della questione; mi limito solamente a ripetere che mentre all'articolo 11 si accenna all'Accademia navale, quasi si trattasse di una istituzione conosciuta, all'art. 16 si dice che questa dovrà essere istituita con apposita legge. Chiedo quindi al signor Ministro voglia impegnarsi a presentare quest'apposita legge; non potendo accontentarmi di quella che abbiamo votata l'altro giorno.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io dico che fu nominata una Commissione coll'incarico di esaminare la questione, se cioè era il caso di proporre un disegno di legge per l'ordinamento degli studi e degli altri servizi.

Il voto che io richiesi ed ebbi dal Senato

era per l'adattamento del locale ad uso di Accademia navale. L'onorevole Cannizzaro avrebbe desiderato che contemporaneamente si decidesse la questione dell'insegnamento. È questa la ragione per cui dissi di aver nominata una Commissione per istudiare se fosse il caso di proporre all'uopo una legge. Ma se il Senato mi esonera dall'obbligo di presentare questo progetto, il compito della Commissione sarà agevolato.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. V'è prima il Senatore Valfrè.

Senatore VALFRÈ. Ho già ceduto la parola all'onorevole Senatore Brioschi.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Spiacemi dover prolungare la discussione, ma sono costretto a ripetere che il progetto di legge votato giorni sono aveva per iscopo l'autorizzazione di una spesa straordinaria di lire 600 mila per l'adattamento di un locale, ma non definiva per alcun modo la nuova istituzione. Capisco che nella legge attuale si stabiliscano le norme pel reclutamento degli ufficiali, ma non comprendo come si introducano in essa disposizioni relative all'ordinamento dell'Accademia navale. A queste disposizioni altre dovremmo aggiungerne se le proposte dell'onorevole mio amico Cannizzaro fossero accettate, ciò che a mio avviso porterebbe nocimento all'economia di questa legge.

Domando quindi ancora al signor Ministro se ha intenzione di presentare uno speciale progetto sull'argomento, o se dobbiamo accontentarci di quanto è detto nella legge che votammo e nella presente intorno la istituzione dell'Accademia navale.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Valfrè.

Senatore VALFRÈ. Mi pare che sia meglio di dire: « I professori sono designati all'insegnamento nell'apposita scuola di marina », senza dare il nome di Accademia navale; perchè, comunque sia, onde esista questa Accademia navale, per la quale si votò un fondo alcuni giorni addietro, ci vorranno due anni almeno...

MINISTRO DELLA MARINA. Prima dell'ottobre del 1880.

Senatore VALFRÈ. Dunque sono due anni e mezzo; ed intanto se la legge dice che gli ufficiali devono sortire dall'Accademia e l'Acca-

demia non esiste, si dovrà stare senza riformare la marina dei necessari ufficiali? Quindi sarà meglio attenersi a termini generali, e limitarsi a dire *alle apposite scuole di marina*, od altra dizione consimile, e allora si avrà tutto il tempo di studiare la legge sull'Accademia navale; ma adesso dire *Accademia navale*, mentre non l'abbiamo ancora, non mi pare esatto.

Senatore ACTON, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ACTON, *Relatore*. Mi pare che qui ci sia un equivoco perchè quest'Accademia navale esiste; solo, invece di essere in due locali sarà in un locale solo. L'Accademia navale è la riunione delle due scuole che esistono.

Dunque su questo non vi deve essere nessuna promessa per parte dell'onorevole Ministro.

Nell'art. 16 è detto *da istituirsi*, perchè il progetto sulla riunione delle due scuole non era approvato ancora quando si è compilato questo progetto di legge. Rimarrebbe quindi solo da toccarsi l'art. 21, secondo il desiderio dell'onorevole Cannizzaro, il quale vuole che per i professori che vengono nominati, la nomina non si faccia solo per concorso, ma anche a scelta.

PRESIDENTE. Dell'articolo 21 parleremo a suo tempo.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io volevo ora rammentare le ragioni del mio emendamento all'articolo 21. Io accetto la dichiarazione fatta dall'onorevole Relatore che l'Accademia altro non è che la riunione delle due scuole, e che non abbiamo votato altro approvando l'altro progetto di legge.

È chiaro, chiarissimo che quest'Accademia navale non è altro che la riunione delle due scuole. Quindi senza bisogno di un ordine del giorno io prendo atto della promessa fatta dall'onorevole signor Ministro della Marina di presentare un progetto di legge sull'altra scuola di applicazione in aggiunta all'Accademia navale, ed allora ci sarà occasione di poter discutere su questo periodo di studi superiori, rimanendo per ora impregiudicata la questione della sua sede.

Riguardo all'Accademia navale io mi riservo di proporre all'art. 21 il mio emendamento.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Vorrei pregare l'onorevole Relatore a volermi chiarire un dubbio che non è rimasto ancora soddisfatto dalle sue parole. È detto che il reclutamento degli ufficiali del Corpo dello stato maggiore generale si farà per mezzo di una Accademia navale da istituirsi con apposita legge.

Questa non è espressione generica; con queste parole non si è parlato della istituzione in genere di una Accademia che può essere multiforme, che prima era duplice e adesso è divenuta unica. Queste parole sono talmente precise che non possono avere che un significato; che si tratta cioè di una Accademia navale da istituirsi. Ora, io non posso disconoscere in quest'articolo il vuoto o almeno l'incertezza accennata dall'onorevole Senatore Valfrè; vale a dire: donde si trarranno gli ufficiali finchè questa Accademia non funziona, epoca che può essere per molte ragioni assai lunga?

E poichè ho la parola esprimerò ancora un altro dubbio sopra l'opportunità di questa disposizione.

Indipendentemente da ogni altra considerazione, io non vedo ragione perchè ci si debba vincolare con una legge organica, vale a dire con una legge che non si può mutare facilmente, ad una istituzione unica, quasi che dovesse essere immutabile.

Noi facciamo a questo momento sopra questo soggetto una profonda modificazione. Questa Accademia che era divisa in due si riunisce in una sola; può darsi che coll'andare del tempo quest'esperimento non riuscisse, non piacesse e si adottasse un altro partito; perchè in una legge organica dobbiamo imporci questa condizione dell'unico istituto così, e non altrimenti?

Cosa è che noi dobbiamo cercare di assicurare per legge?

Noi dobbiamo assicurarci che il corso di studi degli ufficiali, che la loro educazione sia fatta nelle migliori condizioni. Ma queste possono essere variabili per le circostanze; a che dunque stabilire *a priori* che debba esser fatta proprio in questa Accademia, la quale frattanto non è ancora costituita?

Io quindi domanderei al signor Ministro ed al signor Relatore se non fosse opportuno che per tutte queste ragioni che ho addotte, anziché si accennasse in questo articolo ad un solo, esclusivo stabilimento di istruzione superiore, che ancora non esiste, vi si adoperasse una espressione generica che io non credo di avere la competenza di proporre, ma che pure non mi pare sia tanto difficile di trovare.

Senatore ACTON, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ACTON, *Relatore*. Io volevo ripetere che questa Accademia esiste di già, ed è anzi da essa che anche attualmente si fa il reclutamento. La legge recente non ha fatto che riunire le due scuole, ma, ripeto, l'Accademia esiste.

Gli studi superiori si fanno dopo che l'ufficiale è reclutato, quindi qualunque cosa si voglia stabilire relativamente a questi studi superiori, nulla verrà mutato circa al reclutamento che si fa nell'Accademia, la quale esiste oramai per legge.

PRESIDENTE. La questione di cui si parla dev'essere riservata all'art. 16. Ora non siamo che all'art. 11, e si tratta solo di vedere se in tale articolo si debbano mantenere le parole: *Accademia navale* (in massima), o se si debbano a quelle sostituire parole diverse.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. L'onor. Relatore ha detto che l'Accademia navale esiste perchè è costituita dalla riunione delle due scuole già esistenti della R. marina, le quali, per conseguenza della legge già stata approvata, s'intendono formare l'Accademia navale. Ora, in questo caso io domanderei uno schiarimento: cosa significano le altre parole nell'art. 11, e nelle scuole della regia marina?

Senatore ACTON, *Relatore*. Rispondo subito. Perchè vi sono delle altre scuole che hanno bisogno di professori. Oltre all'Accademia vi sono delle altre scuole; per esempio, vi è la scuola dei macchinisti a Venezia, la quale ha dei professori....

MINISTRO DELLA MARINA. Sono tutte scuole tecniche.

Senatore ACTON, *Relatore*.... quindi mi pare che può perfettamente reggere.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Valfrè insiste?

Senatore VALFRÈ. Niente affatto.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'art. 11. Chi lo approva, voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 12.

I contabili sono incaricati:

a) Di ricevere, custodire e distribuire i materiali e gli oggetti che si depositano nei magazzini della Regia marina e di darne conto;

b) Del servizio di cassiere presso gli uffici del Commissariato.

(Approvato.)

Art. 13.

I contabili sono, nel disimpegno delle loro attribuzioni, coadiuvati da guardiani di magazzino.

(Approvato.)

Art. 14.

I farmacisti prestano servizio negli ospedali della Regia marina, sotto la dipendenza degli ufficiali del corpo sanitario.

(Approvato.)

Art. 15.

I capi-tecnici e capi-operai servono a guidare la esecuzione manuale dei lavori, alla vigilanza sugli operai ed ai lavori di disegno presso gli uffici.

(Approvato.)

Reclutamento dei singoli personali.

Art. 16.

Il reclutamento degli ufficiali del corpo dello stato maggiore generale è fatto per mezzo di una Accademia navale da istituirsi con apposita legge, salve pei sotto-ufficiali le disposizioni stabilite dalla legge sull'avanzamento.

Gli ufficiali predetti possono in caso di guerra reclutarsi tra i capitani di lungo corso, a norma della legge suddetta.

La parola è al signor Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io sarò brevissimo: c'è un emendamento che non si può evitare, ed è di sostituire alle parole *da istituirsi per legge*

le altre *istituita con legge*, perchè la legge che istituisce l'Accademia navale è già promulgata.

Ciò fatto, io mi limito a prendere atto delle dichiarazioni fatte dal signor Ministro della Marina, cioè che si riserva di presentare una legge per l'altra scuola superiore d'applicazione, epperò rimane impregiudicata la questione della sede e dell'ordinamento di questo secondo periodo di studi.

Mi riservo poi di aggiungere all'art. 21 quanto ho detto.

PRESIDENTE. Favorisca l'onorevole Cannizzaro di dirmi quale è il suo emendamento.

Senatore CANNIZZARO. Dopo le parole *Accademia navale* invece di: *da istituirsi per legge*, si dica: *istituita con legge*. E qui bisognerà indicare la data.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io pregherei l'onorevole Senatore Cannizzaro, pure entrando nella sua opinione, di togliere affatto le parole, *istituita per legge*, giacchè basta dire *Accademia navale*, e si sa che questa fu istituita per legge.

Senatore CANNIZZARO. Benissimo, accetto.

Senatore ACTON, *Relatore*. Va bene, va bene.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Marina accetta?

MINISTRO DELLA MARINA. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 16 con questa sola variante, che cioè dopo le parole: *per mezzo dell'Accademia navale* si cancellano le parole: *da istituirsi con apposita legge*.

Chi approva l'articolo 16 così modificato, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 17.

Gli ufficiali del genio navale sono tratti dall'Accademia navale nel modo che sarà stabilito nell'ordinamento dell'Accademia medesima, e, mediante pubblico esame di concorso, da giovani che abbiano compiuti gli studi d'ingegnere nelle Università o negli Istituti superiori d'insegnamento del Regno, dai guardia-marina e dai sotto-capi macchinisti. Potranno essere tratti anche in parte dagli assistenti di prima classe del corpo del genio navale e dai macchinisti di prima classe.

I primi, uscendo dall'Accademia, entrano a far parte del corpo del genio navale con il

grado di allievo ingegnere, e così pure gli assistenti di prima classe del corpo stesso ed i macchinisti di prima classe; quelli provenienti dalle Università o dagli istituti superiori d'insegnamento del Regno, i guardia-marina ed i sotto-capi macchinisti, con il grado d'ingegnere di seconda classe.

Gli ufficiali macchinisti si traggono dai sotto-ufficiali della stessa categoria del corpo Reale equipaggi.

(Approvato.)

Art. 18.

Gli ufficiali del corpo sanitario sono reclutati fra giovani che abbiano compiuti gli studi medico-chirurgici nelle Università del Regno.

(Approvato.)

Art. 19.

Il reclutamento degli ufficiali del Commissariato potrà farsi in parte per mezzo dell'Accademia navale, nei modi e termini che saranno all'uopo stabiliti, e in parte per mezzo di concorso fra i sotto-ufficiali della Regia marina, e fra giovani borghesi che abbiano compiuti gli studi secondari in un liceo od in un istituto tecnico.

(Approvato.)

Art. 20.

Il corpo Reale equipaggi è reclutato nei modi stabiliti dalla legge sulla leva di mare.

(Approvato.)

Art. 21.

I professori e maestri della Regia marina sono nominati in seguito a concorso.

Su questo articolo ha domandato la parola il Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. L'aggiunta che proporrei a questo articolo di legge sarebbe precisamente conforme a quella che vi è nella legge di pubblica istruzione...

Senatore BRIOSCHI. Domandola parola.

Senatore CANNIZZARO... « salvo che si tratti di persone che per opere, per scoperte o per insegnamento dato, saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

dovrebbero insegnare, le quali potranno essere nominate prescindendo da ogni concorso ».

PRESIDENTE. Favorisca far avere questa aggiunta alla Presidenza.

La parola spetta al Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Per potere apprezzare l'aggiunta, proposta dal Senatore Cannizzaro, devo ritornare alla prima questione, sapere cioè che si intenda per Accademia navale. Si disse dall'onorevole Relatore: l'Accademia navale non è altro che le due scuole di Genova e Napoli riunite insieme. Se ciò è, siccome quelle scuole ci sono note e sappiamo quali ne sono gli ordinamenti non solo, ma anche come vi si nominino i professori, l'aggiunta del Senatore Cannizzaro non può essere accettata, perchè esce precisamente da quel modo di nomina.

Ma siccome è assai probabile, da quanto si conosce, che l'Accademia navale non sia puramente e semplicemente la riunione di quelle due scuole, le proposte dell'onor. Cannizzaro ponno essere opportune, ma per giudicarle importa che il signor Ministro presenti un progetto di legge col quale si definisca la nuova istituzione.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io non intendo entrare nel merito della questione, ma farei una semplice osservazione per mostrare a quale conseguenza darebbe luogo il discorso dell'onorevole Senatore Brioschi. Egli crede che l'aggiunta proposta del Senatore Cannizzaro non possa essere accolta in quanto che l'Accademia navale non essendo che l'unione delle due scuole già esistenti, non si possa fare alcuna innovazione rispetto al modo e a' requisiti necessari per la nomina de' maestri. Ciò posto, la conseguenza logica sarebbe di sopprimere l'articolo 21, perchè se con quest'articolo fate un'innovazione, ed allora perchè impedire con una questione pregiudiziale di farne un'altra? E se volete non farne alcuna, io non capisco l'articolo.

Forse avrò torto, ma questa impressione mi ha fatta il ragionamento del Senatore Brioschi. Se non mi si dà altra ragione per respingere la proposta del Senatore Cannizzaro, io francamente sarei inclinato piuttosto ad accoglierla che a respingerla.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE CESARE. Io non voglio entrare nel merito di ciò che ha detto testè l'onorevole Brioschi. In quanto a me, ricordo che il primo articolo del progetto di legge votato otto giorni fa dal Senato comincia così: « È istituita una Accademia navale ». Cosa è adunque quell'Accademia navale già istituita? Il Governo dice: è la riunione delle due scuole di Napoli e di Genova.

Codeste due scuole hanno i loro ordinamenti scolastici che non si innovano. Or dunque, quale è la novità che si vuole arrecare con domandare cosa è l'Accademia navale?

L'Accademia navale è quella che avete votata, e si compone delle due scuole di Napoli e Genova con tutti i loro ordinamenti tecnici e scolastici. Ecco la risposta a farsi, secondo me.

Ora, l'onorevole Cannizzaro propone un'aggiunta all'articolo 21, intesa a dare maggiori facoltà al Ministro nella scelta dei professori; in non ho difficoltà di accettare codesta aggiunta, e credo che non l'abbia il Senato e il Governo, comunque l'onor. Cannizzaro abbia di mira la scuola di applicazione, che egli chiama scuola di perfezionamento. E perciò egli vuole che i professori siano uomini illustri, e non giovani che si addicono per la prima volta all'insegnamento.

Se dunque, sempre relativamente alla scuola di perfezionamento navale, si voglia al concorso aggiungere la scelta dell'onorevole Ministro, io non mi oppongo; e credo che l'aggiunta dell'onorevole Cannizzaro possa accogliersi, senza punto derogare a tutto quello che abbiamo votato sinora.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Io credo che votando l'aggiunta dell'onorevole Cannizzaro si voti cosa assai grave; trattasi dell'applicazione dell'articolo 69 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, nel quale si considerano gli uomini che saliti in alta fama per le loro opere e pel loro insegnamento, possono essere nominati professori ordinari fuori di ogni forma di concorso. Ora, se questa Accademia navale è, come si dice, la riunione delle due scuole di Genova e di Napoli, come si può supporre che uomini saliti in tanta fama possano essere

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

chiamati in quella Accademia per darvi un insegnamento elementare?

Votando l'aggiunta dell'onorevole Cannizzaro, ammettiamo dunque implicitamente che l'Accademia navale è una istituzione di carattere superiore alle scuole esistenti.

E perciò mi faccio lecito ripetere ancora che il signor Ministro deve impegnarsi a presentare una legge che ordini questa scuola navale.

Senatore DE CESARE. Allora bisogna sopprimere l'articolo 21.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento del signor Senatore Cannizzaro, che consta di due parti.

Come sanno, l'articolo 21 del progetto di legge è concepito in questi soli termini:

« I professori e maestri della regia marina sono nominati in seguito a concorso ».

Il Senatore Cannizzaro propone queste due aggiunte.

La prima: « salvo che si tratti di persone che per opere, per scoperte, o per insegnamento dato, saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero insegnare, le quali dovranno essere nominate prescindendo da ogni concorso ».

La seconda: « In tal caso il Ministro potrà anche accordare loro lo stipendio ed aumento quinquennale, di cui godono i professori delle Università di primo grado, e potrà anche aumentare lo stipendio della metà ».

Il signor Senatore Cannizzaro ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io mi mettevo nelle stesse condizioni delle Università, perchè io credo, e l'onorevole Brioschi lo potrà sapere, che una parte dell'insegnamento nell'attuale scuola è insegnamento superiore; calcolo integrale, differenziale, meccanica razionale.

Ora, per es., il professore di fisica deve fare non della fisica elementare, ma della fisica per ufficiali di marina, come si fa alla scuola politecnica. Insomma, è un insegnamento come si dà alla scuola politecnica francese, pella quale si scelgono gli uomini più insigni.

La meccanica razionale non è un insegnamento elementare; c'è l'insegnamento della fisica. Di modo che io credo che essendo un insegnamento di egual grado di quello universitario, non c'è ragione, ripeto, che la scuola navale abbia il rifiuto degli insegnanti delle Università.

Voglio che il Ministro di Marina possa met-

tere le persone che attendono a questi insegnamenti nelle identiche condizioni de' professori universitari; altrimenti non avrà mai persone adatte a impartire questo insegnamento, non avrà, lo ripeto ancora, che il rifiuto delle Università.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Pregherei, se non dispiace all'onorevole Cannizzaro, che la sua proposta fosse mandata alla Commissione, che ne riferirà domani.

PRESIDENTE. L'onorevole Cannizzaro accetta?

Senatore CANNIZZARO. Accetto.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, l'emendamento Cannizzaro viene rinviato alla Commissione.

Ora si passa all'articolo 22.

Art. 22.

I contabili di magazzino sono tratti mediante esame di concorso dai sotto-ufficiali della Regia marina e da giovani borghesi che abbiano compiuti gli studi secondari in un liceo o in un istituto tecnico.

I posti di guardiano sono conferiti ai militari della Regia marina che si trovano in ritiro od in congedo assoluto.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Proporrei di togliere le parole *di magazzino*, e dire addirittura: « i contabili sono tratti mediante esame ecc. » Pare che così la dizione dell'articolo torni meglio e sia più giustificata.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore ACTON, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 22, cancellate, dopo le parole *i contabili*, le parole *di un magazzino*.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 23.

I farmacisti sono tratti mediante esame di concorso da giovani che posseggano i titoli accademici prescritti per l'esercizio della facoltà chimico-farmaceutica.

(Approvato.)

Art. 24.

I capi tecnici e i capi operai si traggono in generale dagli assistenti del genio navale, dai sotto-ufficiali delle categorie marinai, cannonieri, torpedinieri e macchinisti del corpo Reale equipaggi, dalla maestranza militare e civile della Regia marina o dai professionali che hanno esercito in stabilimenti industriali.

(Approvato.)

Relazione reciproca fra i vari personali per ispeccialità di funzioni.

Art. 25.

Tutto il personale della Regia marina dipende nei dipartimenti dai comandanti in capo dei medesimi, ed in mare dai comandanti delle navi su cui trovasi imbarcato.

I comandanti delle navi dipendono dai comandanti in capo delle divisioni, squadre, o armate navali, sotto i cui ordini sono poste le loro navi.

I comandanti delle navi isolate dipendono direttamente dal Ministero se trovansi all'estero e dai comandanti in capo dei dipartimenti se trovansi nelle acque dello Stato.

In ogni corpo i singoli individui dipendono gerarchicamente dai loro superiori e capi di corpo a tenore del regolamento di disciplina.

(Approvato.)

Art. 26.

L'autorità e la competenza nei servizi speciali, sia a bordo che a terra, non sono relative al grado, ma alla posizione stessa che occupa un ufficiale.

Un ufficiale di qualsiasi grado non potrà mai surrogare un ufficiale di un corpo diverso dal proprio, nè farne le funzioni.

Ogni ufficiale assente o mancante viene surrogato dal graduato del proprio corpo che lo segue in anzianità o in grado, e da questo è rappresentato in tutti gli incarichi speciali al corpo stesso cui appartiene.

(Approvato.)

Forza numerica del personale.

Art. 27.

La forza numerica dei militari del corpo

Reali equipaggi di grado inferiore a quello di sott'ufficiale, da tenersi sotto le armi in tempo di pace, dovrà corrispondere:

1. Alla forza necessaria per le navi in armamento e per armamenti eventuali;

2. A quella per la custodia e manutenzione, a bordo delle navi non armate;

3. Al numero degli individui necessari per il servizio dei vari stabilimenti navali dello Stato.

(Approvato.)

Art. 28.

Il numero degli ufficiali e sott'ufficiali dei corpi militari da tenersi sotto le armi in tempo di pace dovrà corrispondere:

1. Al numero necessario per provvedere alle navi in armamento;

2. Al numero necessario per il servizio a bordo delle navi non armate e per gli armamenti eventuali;

3. A quello necessario ai vari servizi militari e scientifici a terra e per provvedere ai vuoti derivanti dalle regolari licenze o dalle missioni speciali per ciò che concerne gli ufficiali.

(Approvato.)

Art. 29.

Le tabelle numeriche e graduati di tutto il personale della Regia marina verranno fissate con Reali decreti sulle basi dei precedenti articoli 27 e 28 in relazione allo stato del naviglio.

Le suddette tabelle numeriche e graduati, una volta fissate, non potranno essere cambiate o modificate se non colla legge d'approvazione dell'annuale bilancio di prima previsione per la marina.

(Approvato.)

Art. 30.

Alla applicazione della presente legge sarà provveduto con appositi regolamenti.

(Approvato.)

Disposizioni transitorie.

Art. 31.

Gli ufficiali del soppresso corpo di fanteria

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

marina, i quali lo domanderanno e che saranno riconosciuti idonei, saranno ammessi colla loro rispettiva anzianità nei personali della Regia marina; o nell'arma di fanteria dell'esercito.

Gli altri ufficiali della fanteria marina verranno collocati a riposo od in aspettativa per soppressione d'impiego.

Senatore VALFRÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VALFRÈ. In seguito alla variazione introdotta di capitano di corvetta, bisognerebbe salvaguardare la posizione dei capitani di fregata di seconda classe, che continuino a vestire quel grado.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Senatore Valfrè di formulare la sua aggiunta.

(Il Senatore Valfrè manda la sua aggiunta al banco del Presidente).

PRESIDENTE. Il Senatore Valfrè propone che in principio dell'articolo 31 si scrivano queste parole:

« Gli ufficiali che ora si trovano investiti del grado di capitani di fregata di seconda classe rimangono nell'attuale loro posizione ».

Poi seguirebbe l'art 31 come è stampato. L'onorevole Ministro accetta questa proposta?

MINISTRO DELLA MARINA. In questo modo sì.

PRESIDENTE. Il signor Relatore accetta?

Senatore ACTON, *Relatore*. Accetto.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Non è per oppormi a questa proposta, ma per fare osservare che essa riguarda i capitani di fregata di seconda classe, mentre l'art. 31 si riferisce alla fanteria di marina, l'art. 32 alla bassa forza e così via via.

Siccome ciascun articolo di queste disposizioni transitorie ha uno scopo speciale, parrebbermi meglio fare della proposta dell'onor. Senatore Valfrè un articolo a parte, che diventasse l'art. 31; quindi l'art. 31 diventasse 32, e così di seguito.

PRESIDENTE. Vi è nessuno che fa opposizione a questa proposta?

Senatore ACTON, *Relatore*. Nessuno.

PRESIDENTE. Dunque si introduce nella legge un nuovo articolo 31 consistente in queste sole parole proposte dall'on. Senatore Valfrè:

« Gli ufficiali che ora si trovano investiti del grado di capitano di fregata di seconda classe rimangono nella loro posizione ».

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Gli art. 31, 32 e seguenti del progetto di legge cambieranno così di numero, e diventeranno articoli 32, 33, ecc.

Pongo ai voti l'art. 31, divenuto 32, testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 32 (ora 33).

I militari di bassa forza del corpo fanteria di marina, i quali non trovassero collocamento nei vari corpi della marina, faranno passaggio nei corpi dell'esercito.

I riassoldati ed i raffermati con premio, che fossero ammessi nel detto corpo Reale equipaggi, conserveranno i rispettivi diritti verso la cassa militare.

(Approvato.)

Art. 33 (ora 34).

Gli ufficiali del soppresso corpo degli ufficiali di arsenale potranno fare passaggio, in seguito a loro domanda, in quello dei capi-tecnici e capi-operai, quando ne abbiano l'idoneità.

Agli ufficiali del predetto corpo, i quali non potessero fruire del disposto del precedente paragrafo, verrà applicata la legge sulle pensioni militari, o quella sullo stato degli ufficiali, a seconda del loro tempo di servizio.

Senatore VALFRÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VALFRÈ. « Agli ufficiali del predetto corpo (dell'arsenale) i quali non potessero fruire del disposto del precedente paragrafo (cioè a dire di passare capi tecnici e capi operai) verrà applicata la legge sulle pensioni militari ».

Questo è chiaro; chi ha diritto alla pensione verrà giubilato; ma la seconda parte, cioè la parole « o verrà applicata la legge sullo stato degli ufficiali » avrebbe bisogno di qualche spiegazione.

La legge sullo stato degli ufficiali essen-

zialmente è fatta per stabilire le varie categorie di ufficiali in attività, in riforma, in disponibilità, in aspettativa, e gli assegnamenti variano per queste varie categorie. Bisogna dunque anzitutto stabilire a quale di queste varie categorie di ufficiali si vuol pareggiare gli ufficiali degli arsenali che più non troveranno impiego nel nuovo organico.

Parmi che non sia il caso di pareggiarli a quelli in aspettativa, perchè non veggo cosa possano aspettare, chè, non essendo in grado di passare capi tecnici attualmente, non saprei cosa sarebbero per fare in avvenire.

MINISTRO DELLA MARINA. Aspetteranno di essere posti a riposo.

Senatore VALFRÈ. Allora si dovrebbe dire in aspettativa per soppressione di corpo; bisognerebbe stabilirlo.

MINISTRO DELLA MARINA. Non ho difficoltà a mettere le parole « in aspettativa. »

Senatore VALFRÈ. Non credo sia il caso di aspettativa, perchè si pongono in aspettativa gli ufficiali per riduzione di corpo; ma in tal caso hanno diritto di partecipare all'avanzamento nei corpi che tuttora esistono; mentre questo che viene sciolto è un corpo *sui generis*.

MINISTRO DELLA MARINA. Staranno in aspettativa finchè potranno essere collocati a riposo.

PRESIDENTE. Forse sarebbe opportuno di rinviare alla Commissione questo articolo, perchè di concerto col signor Ministro ne possa domani proporre una nuova redazione.

Se non v'è opposizione, questo articolo rimane sospeso e viene rinviato alla Commissione.

Art. 34 (ora 35).

Gli ufficiali dei corpi militari soppressi in base della presente legge, i quali faranno passaggio nei personali civili della marina, e i professori delle Regie scuole di marina, dichiarati colla legge attuale « Personale civile » avranno diritto di optare per le leggi di pensioni militari, in base alla posizione che avevano quando cessarono dal servizio o dalla assimilazione militare.

(Approvato.)

Art. 35 (ora 36).

Le disposizioni contenute nel precedente articolo 34 sono estese agli attuali contabili della

regia marina provenienti dal corpo dei contabili di magazzino, soppresso con regio decreto 23 dicembre 1876, N. 3626 (Serie 2^a), e ai farmacisti che si trovavano in servizio al tempo della emanazione del R. decreto 31 dicembre 1876, numero 3613 (Serie 2.), col quale vennero dichiarati « Personale civile ».

È da avvertirsi che l'articolo 34 cui si accenna in quest'articolo è diventato 35, e che vanno tolte le parole *di magazzino* come si è fatto più sopra.

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 36 (ora 37).

Ai cappellani della regia marina viene applicata la legge sulle pensioni o quella sullo stato degli ufficiali, a seconda del rispettivo loro tempo di servizio.

Senatore VALFRÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VALFRÈ. Il dire in quest'articolo che ai cappellani della regia Marina viene applicata la legge sulle pensioni, presuppone che i cappellani sieno aboliti; questo per altro non si trova detto in nessuna parte della legge.

Io invece proporrei che all'articolo 1° dove si fa l'enumerazione di tutti i Corpi della regia Marina si aggiungesse il Corpo dei cappellani, perchè è facile a vedersi che un bastimento che naviga si trova in condizioni ben differenti di un reggimento; e però ritengo, che se anche nell'esercito di terra si sono aboliti i cappellani, non vi sia niente affatto una ragione per abolirli nella marina.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Non è nello spirito di questo articolo l'intenzione di abolire il servizio religioso a bordo. A questo servizio si provvederebbe scegliendo ecclesiastici che avessero servito negli ospedali, e ve ne sono molti e volenterosi. Essi a bordo avrebbero le funzioni di cappellani, e in certo modo avrebbero dinanzi a loro una carriera.

Potendo scegliere tra' migliori, si avrebbe la sicurezza di avere sacerdoti della più perfetta rispettabilità. Con ciò non intendo di nulla togliere alla rispettabilità degli altri; ma dovendo essi convivere a bordo cogli ufficiali, bramerei fossero scelti negli ospedali, e solo

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1878

quando ve ne sia necessità. Ciò per tutti i bastimenti riescirebbe difficile, ma pei bastimenti capi-squadra la cosa cammina diversamente.

Già era nei miei intendimenti di migliorare la condizione di questi ecclesiastici cercando di rialzare il prestigio della loro posizione il più che fosse possibile, disponendo tra le altre cose che pranzassero col comandante o collo ammiraglio. Vede il Senato che fu ben lontana da noi l'idea di sopprimere il servizio religioso a bordo. Del resto, dovendo l'Ufficio Centrale concordare la redazione di altri articoli, formulerà nuovamente anche questo in modo che io possa accettarlo.

Senatore ACTON, *Relatore*. Si discuterà domani nell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Siccome l'articolo 1 è già rinviato all'Ufficio Centrale, così s'intende anche rinviata la proposta del Senatore Valfrè, ed è sospesa quindi la votazione sull'art. 36, ora 3

Ritenga dunque il Senato che sono rinviati all'Ufficio Centrale gli articoli 1, 3, 21, 34 e 37, sui quali domani lo stesso Ufficio avrà da riferire.

Domani seduta pubblica alle ore due per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6 15).